

(N. 100)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1948

Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131,
portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.

ONOREVOLI SENATORI - Le disposizioni che regolano le tre imposte straordinarie sul patrimonio sono contenute nel decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, lievemente modificato, in materia di termini, dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11.

L'esperienza fatta dalla Amministrazione finanziaria nella prima applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, e l'espressione concorde della pubblica opinione consigliano che siano apportate alcune modifiche al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, nell'intento di adeguare la imposta progressiva, alla mutata situazione economica, per la maggiore sopportabilità di essa, così che non ne abbia a subire pregiudizio l'economia del Paese, pur conservando essa il suo carattere di vero e proprio prelievo sul capitale.

Le linee maestre, quindi, delle tre imposizioni restano quelle che furono determinate dall'Assemblea Costituente, in sede di convalida del decreto istitutivo. Si tratta, soltanto, di aggiornare, in qualche punto, il decreto legi-

slativo 11 ottobre 1947, n. 1131, anche per dotare l'Amministrazione finanziaria di uno strumento legislativo meglio idoneo ad assicurare la rapida e sicura applicazione delle tre imposte straordinarie sul patrimonio.

Lo schema del disegno di legge che viene presentato alla Vostra approvazione contiene tre ordini di disposizioni, che riguardano i periodi di riferimento ed i criteri di valutazione di alcuni beni; la riscossione; ed infine minori argomenti di vario contenuto, attinenti alle tre imposizioni.

In ordine al problema dei periodi di riferimento, fissati dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, per la valutazione dei beni, si impone all'attenzione del legislatore il fatto del ribasso nel corso dei titoli quotati in borsa, iniziatosi nell'estate del 1947 ed accentuatosi, di mese in mese, sino ad oggi.

Il fenomeno è rimarchevole agli effetti della imposta straordinaria progressiva e di quella straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, poichè l'articolo 18 del decreto legislativo n. 1131 assume, per la

valutazione dei titoli di credito quotati in borsa la media dei valori del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947, nel quale i titoli toccarono punte elevate, superate di non molto soltanto nei mesi successivi, valutazione stabilita dall'Assemblea Costituente appunto in un momento in cui si assisteva ad una continua ascesa nel corso dei titoli e si era indotti a ritenere che essa sarebbe continuata ancora con ritmo uguale, se non pure crescente.

La forte flessione verificatasi successivamente — pur tenuto conto degli aumenti di capitale attuati nel frattempo — ha fatto sì che per la sensibile diminuzione delle quotazioni nel periodo di pagamento dell'imposta, rispetto a quelle del periodo di riferimento, le aliquote risultino sensibilmente aggravate.

Per temperare una tale situazione, l'articolo 3 riporta la valutazione dei titoli quotati in borsa alla media dei valori ufficiali del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, in modo che i corsi del primo trimestre 1947 siano attenuati dai corsi più moderati dello ultimo trimestre 1946, così come era stato originariamente stabilito nel decreto istitutivo 29 marzo 1947, numero 143.

L'articolo 5 dello schema adotta, per i titoli esteri, lo stesso periodo semestrale di riferimento, proposto per i titoli di credito nazionali, in luogo del primo trimestre dello anno 1947, previsto nell'articolo 20 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

La norma è ispirata al concetto di usare lo stesso trattamento ai titoli di credito nazionali ed ai titoli di credito esteri, e rappresenta un corollario di quelle contenute nel precedente articolo 3.

Secondo l'articolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, per i titoli azionari non quotati in borsa e per le quote di partecipazione in società ed enti, si adottano i valori medi del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di valutazione vevoli per l'imposta di negoziazione e, in ogni caso, per quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, del valore dei vari elementi che ne compongono il patrimonio.

L'articolo 19 è basato sul concetto di adottare, ai fini delle imposte straordinarie sul patrimonio, una valutazione dei titoli non

quotati e delle quote di partecipazione, che fosse separata e distinta da quella relativa all'imposta di negoziazione, la quale si basa — come è noto — su un periodo annuale.

Un siffatto procedimento presenta due gravi inconvenienti: quello di rendere necessaria una speciale valutazione per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio, con gli inevitabili nuovi accertamenti di fatto e conseguenti procedure contenziose; quello di non essere idoneo a condurre ai risultati sperati, posto che i Collegi giudicanti sono gli stessi competenti a conoscere delle questioni valutative della imposta di negoziazione, e, quindi, ben difficilmente capaci di discostarsi, nell'applicazione dell'articolo 19, dalla valutazione relativa alla imposta di negoziazione per l'anno 1947, nonostante il riferimento legislativo ai valori medi del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947.

Sul piano della realtà, appare, pertanto, evidente il vantaggio di acquisire al più presto gli elementi necessari per la valutazione definitiva ai fini dell'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio, avvalendosi della valutazione già eseguita ai fini dell'imposta di negoziazione senza, peraltro, trascurare la necessità di adeguare questa valutazione a quella sulla base del periodo di riferimento adottato per la valutazione dei titoli quotati in borsa, ai sensi del precedente articolo 3.

È così che l'articolo 4 dello schema di disegno di legge, sostituendo interamente l'articolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, basa la valutazione dei titoli non quotati in borsa e delle quote di partecipazione sulla valutazione sulla quale è liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947 — la quale riflette la situazione patrimoniale risultante dal bilancio chiuso nel corso dell'anno 1946 — con la maggiorazione del 15 per cento, che rappresenta l'aumento della media dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso e del costo della vita del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, rispetto alla media dell'anno 1946.

Il valore risultante da tale maggiorazione appare idoneo ad esprimere un valore equo, disponibile, entro breve termine, per l'accertamento definitivo dell'imposta patrimoniale, senza che sia necessario istituire apposite valu-

tazioni distinte da quelle dell'imposta di negoziazione.

In vista dell'interesse dell'Amministrazione delle Imposte Dirette ad intervenire nelle valutazioni relative all'imposta di negoziazione per l'anno 1947, sulla quale si commisura la liquidazione definitiva delle imposte straordinarie patrimoniali, l'articolo 4 in esame prevede la facoltà della predetta Amministrazione di farsi rappresentare da un proprio funzionario nella discussione delle valutazioni per l'applicazione della imposta di negoziazione dell'anno 1947.

Il Governo si è posto il problema se, analogamente a quanto proposto per i beni mobili costituiti da titoli e da quote di partecipazione in società, non sia necessario procedere ad un allargamento dei periodi di riferimento riguardanti gli altri beni, segnatamente di quelli relativi agli immobili ed alle aziende industriali e commerciali, di carattere individuale.

Il decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, fissa, per la valutazione degli immobili (articolo 9), il novimestre 1° luglio 1946-31 marzo 1947, e per quella delle aziende industriali e commerciali (articolo 17), il semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.

Ha considerato, però, che la relativa ampiezza del periodo di riferimento previsto per la valutazione degli immobili è idonea ad attutire le punte più elevate dei valori, che possono essersi verificate nel primo trimestre 1947, tanto più che tale valutazione va eseguita con criteri oggettivi, sulla base di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria centrale.

Non si pone, pertanto, l'esigenza di ritoccare detto periodo di riferimento, anche per la considerazione che il mercato degli immobili non ha, in realtà, risentito di variazioni così notevoli come quelle verificatesi nel settore dei titoli.

Per quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, è da mettere in rilievo che il periodo di riferimento previsto nell'articolo 17 corrisponde, sostanzialmente, a quello che si propone di adottare per la valutazione dei titoli e delle quote di partecipazione in società, tenuto conto della già accennata maggiorazione del 15 % dei valori fissati per l'applicazione

della imposta di negoziazione per l'anno 1947. Appare — dunque — opportuno conservare questa identità di termini di riferimento, che si palesa giustificata dalla convenienza di adottare criteri di valutazione quanto più possibile uniformi, per beni che presentano fondamentali caratteristiche comuni.

Nel quadro della valutazione dei beni soggetti all'imposta, rientra la disposizione portata dall'articolo 2 dello schema di disegno di legge.

A mente dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, il valore dei canoni in natura si determina in base alla media dei prezzi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947.

Non vi è dubbio che la valutazione dei canoni predetti alla stregua dei prezzi medi del novimestre luglio 1946-marzo 1947 determina una situazione ingiustificatamente gravosa per i contribuenti, tenuto conto che, ai fini del riscatto — il quale non può essere rifiutato — la valutazione del canone si effettua, di regola, sulla base dei prezzi medi correnti nel decennio antecedente all'affranco.

Si propone, perciò, che, agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sia assoggettato alla imposta il valore del canone in natura che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora si fosse dovuto procedere al riscatto alla data del 28 marzo 1947.

In tema di riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, l'esigenza intensamente prospettata dalla totalità dei contribuenti è quella di un più ampio respiro per il pagamento.

Secondo il sistema risultante dal capo VIII del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, la riscossione della imposta avviene, di regola, in un anno o due, a seconda della prevalenza dei beni mobiliari o immobiliari che compongono il patrimonio. È, però, in facoltà dei contribuenti di richiedere che il pagamento della imposta avvenga, rispettivamente, in quattro o sei anni, verso corresponsione di un interesse del 2 per cento all'anno, da aggiungersi all'annualità d'imposta, a partire dal secondo o dal terzo anno.

Questa rateazione doveva essere richiesta

dai contribuenti, o contestualmente alla dichiarazione, ovvero entro il 30 novembre 1947, termine questo, riaperto sino al 30 aprile 1948 con l'articolo 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11.

Gli articoli 6 e 7 dello schema di disegno di legge hanno voluto attuare una nuova disciplina della riscossione, che contemperasse le esigenze dei contribuenti con quelle dell'Erario.

Rimane confermato (articolo 6) che la riscossione della imposta straordinaria progressiva — liquidata in via provvisoria — si inizia con la rata del febbraio 1948, e che l'imposta stessa è dovuta entro il 31 dicembre 1948, per i patrimoni prevalentemente mobiliari, ed entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni prevalentemente immobiliari.

Nella nozione di questi ultimi vengono ora fatte rientrare le aziende industriali, a modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, che accordava il più lungo periodo di pagamento ai soli cespiti immobiliari in senso stretto, vale a dire ai terreni e ai fabbricati.

Lo stesso articolo disciplina le iscrizioni nei ruoli messi in riscossione dopo la rata del febbraio 1948, nonché dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949, date entro le quali deve, in via di principio, esaurirsi la riscossione della imposta.

Il successivo articolo 7 dello schema di disegno di legge regola la facoltà dei contribuenti di chiedere una maggiore rateazione della imposta e presenta le seguenti innovazioni rispetto al sistema attuale:

1° eleva da quattro a cinque e da sei a sette anni i periodi in cui la imposta può essere pagata, salva la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata scadente dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949.

Le richieste dei contribuenti miravano a rateazioni quindicennali o ventennali della imposta straordinaria; ma esigenze di bilancio e la natura stessa della imposta, concepita come vero e proprio prelievo sul capitale, non hanno consentito di assecondare le richieste. Il proposto allungamento, rispettando tali esigenze e tale natura, verrà a dare ai contribuenti un maggior respiro e ad evitare che essi

debbero procedere alla realizzazione dei beni in uno spazio di tempo troppo breve, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate per il mercato dei valori.

È, d'altra parte, da rilevare che i periodi di cinque anni e sette anni conservano decorrenza e scadenza fisse; ond'è, che, quanto più tardi si inizia l'iscrizione a ruolo, di altrettanto diminuisce il periodo utile per il pagamento, restando stabilito che, in ogni caso, il pagamento stesso non può mai aver luogo in un numero di rate inferiori a 6.

2° Disciplina rigorosamente i termini relativi alle domande per ottenere la maggiore rateazione entro il 31 dicembre 1952 o il 31 dicembre 1954; disciplina richiesta nell'interesse della Finanza, la quale non può consentire che i ruoli, una volta passati in riscossione, siano modificati, non importa se per pochi o molti contribuenti, nella loro rateazione, poichè siffatte operazioni richiedono l'intervento di diversi uffici, l'espletamento di complesse formalità amministrative e contabili e, in definitiva, un improduttivo impiego di energie lavorative, distratte da più proficue attività.

L'articolo in esame definisce, quindi, come perentori i termini all'uopo previsti, che sono quelli del 15 novembre 1948, per coloro che non avessero chiesto la maggiore rateazione in quattro o sei anni della imposta liquidata in via provvisoria; e di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento dell'ufficio.

Lo stesso articolo 7 dello schema di disegno di legge stabilisce il definitivo assetto della riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta a titolo provvisorio.

È noto che la prima iscrizione provvisoria è avvenuta nei ruoli del 1948 e che, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11, l'imposta iscritta per l'anno 1948 deve essere pagata — invece che nelle normali sei rate — nelle quattro rate scadenti nel giugno, agosto, ottobre e dicembre 1948. I contribuenti, che hanno presentato la domanda di rateazione in quattro o sei anni, si trovano iscritti nei ruoli 1948 per un quarto o per un sesto del debito liquidato in via provvisoria, a seconda della specie dei beni che compongono i patrimoni.

Allo scopo di porre tutti su un piede di parità, l'articolo in esame dispone:

a) la maggiore rateazione entro il 31 dicembre 1952 e il 31 dicembre 1954 si applica sull'ammontare del debito d'imposta residuante al 1° gennaio 1949;

b) quanto alla imposta iscritta per l'anno 1948, nulla è variato alla rateazione massima prevista nell'articolo 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, nel senso che non può superarsi quella in quattro o sei anni — attualmente prevista — al fine di non ridurre eccessivamente l'entrata relativa all'anno 1948;

c) la più favorevole rateazione entro il 31 dicembre 1952 o il 31 dicembre 1954 viene concessa senza che sia necessaria apposita nuova richiesta, considerandosi valide le domande comunque già presentate per la rateazione rispettivamente in quattro e sei anni.

L'articolo 9 dello schema precisa che il periodo massimo della più lunga agevolazione di pagamento prevista per i contribuenti, i cui cespiti abbiano riportato danni dipendenti da eventi bellici, a mente dell'articolo 69 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è di sessanta rate (dieci anni) decorrenti da quella del febbraio del 1940, ed introduce un termine perentorio per la presentazione delle relative domande, disponendo che queste hanno effetto sul debito di imposta residuo al 1° gennaio 1949, in relazione a quanto disposto per la concessione della maggiore rateazione entro il 31 dicembre 1952 o il 31 dicembre 1954.

Nel quadro della riscossione è, altresì, da considerare il riscatto della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui si occupa l'articolo 8 dello schema di disegno di legge.

La disciplina del riscatto dell'imposta liquidata in via provvisoria è contenuta nel capo IX del decreto legge 11 ottobre 1947, n. 1131, e nell'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11. Peraltro, il terzo comma dell'articolo 53 del citato decreto n. 1131 rinvia ad un successivo provvedimento la disciplina del riscatto dell'imposta liquidata in via definitiva. La riserva viene sciolta, appunto, con l'articolo 8 dello schema di disegno di legge.

È da mettere in rilievo che il riscatto è ammissibile quando ricorrano due condizioni: la prima è che non sia domandata la maggiore rateazione dell'imposta entro il 31 dicembre 1952 o il 31 dicembre 1954, non potendosi, ovviamente, consentire il riscatto, che è una forma di anticipato pagamento, nel caso di un debito tributario scaduto, del quale siasi accordata la maggiore rateazione. A maggiore chiarimento di tale concetto, va tenuto presente che, per norma generale, l'imposta deve essere assolta entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 a seconda della composizione dei patrimoni, e che la maggiore rateazione si pone come una concessione della finanza, condizionata alla presentazione di apposita domanda e al pagamento della maggiorazione del 2 per cento dell'ammontare di ogni rata.

La seconda condizione è che l'imposta sia riscuotibile in un numero di rate superiore a sei.

L'esigenza che le due condizioni ricorrano contemporaneamente fa sì che l'articolo 8 abbia assai scarsa applicazione pratica.

Lo schema di disegno di legge contiene altre disposizioni, di varia portata, che richiedono una meno diffusa illustrazione.

Articolo 1. — L'esenzione dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio viene estesa a quelle collezioni e serie che, alla data del 28 marzo 1947, non erano state ancora formalmente notificate ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1529, ma che lo saranno entro il 31 dicembre 1948. A causa degli avvenimenti bellici, le notificazioni previste dalla legge anzidetta hanno subito un ritardo; donde la necessità di non far ricadere sui proprietari le conseguenze della mancata esecuzione di una formalità e, al tempo stesso, di favorire tale esenzione nell'interesse artistico generale.

Articolo 10. — Importa la sostituzione del terzo comma dell'articolo 83 con un nuovo comma, opportunamente emendato.

La sostanza dell'emendamento sta nel sostituire al riferimento al 1° gennaio 1947, contenuto nell'attuale formulazione, quello dell'ultimo bilancio chiusi prima della rata predetta. Agli effetti della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, si intende pre-

cisare il trattamento da usare ai cespiti acquistati dalle società tra la chiusura dell'ultimo bilancio approvato prima del 1° gennaio 1947 e quest'ultima data.

Articoli 11, 12, 13, 14 e 15. — Tali articoli concernono l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, disciplinata nel titolo II del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

Articolo 11. — Il nuovo testo dell'alinea c) dell'articolo 70 è diretto a precisare che sono soggetti alla imposta anche quegli enti che, pure esplicando una attività produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria B, scontano, in luogo di questa, un tributo sostitutivo (imposta in abbonamento), come nel caso dell'Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità; dell'I. M. I.; dell'Istituto per il Credito Navale ecc.

L'articolo 12 propone un nuovo testo dell'articolo 74, inserendovi un comma per ammettere la detrazione del valore dei ripristini effettuati dalle società o dagli enti ai propri cespiti danneggiati da eventi bellici. Si tratta in sostanza, di estendere all'imposta sul patrimonio degli enti collettivi, per una ovvia esigenza di giustizia, una disposizione già adottata per l'imposta straordinaria sul patrimonio delle persone fisiche. (Cfr. articolo 67 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131).

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 78 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, nell'intento di precisare che sull'imposta, la cui riscossione si inizia dopo il giugno 1952, è dovuta una maggiorazione del 2 per cento per rata, in luogo dell'interesse di pari ammontare, previsto nell'attuale formulazione. Si tratta di precisazione che trova riscontro in quella prevista nell'articolo 7 dello schema di disegno di legge.

L'articolo 14 rinvia, in tema di accertamento e riscossione dell'imposta straordinaria, alle norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, integrando opportunamente l'articolo 79 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

L'articolo 15 riproduce il testo dell'articolo 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, modificando, peraltro, i termini riguardanti i cosiddetti riscatti succes-

sivi, vale a dire i riscatti delle annualità posteriori alla prima, allo scopo di armonizzare i termini stessi con quelli di pagamento dell'imposta.

Infatti, la riscossione di questa avviene, anno per anno, nelle sei rate bimestrali comprese nell'anno finanziario, cioè dalla rata di agosto di un anno a quella del giugno dell'anno successivo; mentre i termini dei riscatti successivi, così come sono previsti nell'attuale formulazione dell'articolo 82, presuppongono che la riscossione avvenga per anno solare, con inizio, cioè, dalla rata di febbraio e con scadenza a quella di dicembre.

L'articolo 16 prevede l'utilizzazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria, da parte di società ed enti, per il pagamento dell'imposta straordinaria sul loro patrimonio e dell'imposta straordinaria proporzionale 4 per cento.

A mente dell'articolo 11 del Regio decreto legge 27 maggio 1946, n. 436, i saldi attivi di rivalutazione monetaria possono, fra l'altro, essere destinati a copertura di perdite.

L'articolo 16 non fa altro che facilitare la contabilizzazione dell'onere dei due tributi straordinari, evitando alle società ed enti di chiudere in perdita, per effetto del pagamento dei medesimi, i loro bilanci per compensare, poi, la perdita con i saldi di rivalutazione.

Articoli 17, 18-19. — Gli articoli da 17 a 19 regolano la detrazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio quando lo stesso patrimonio, entro breve periodo di tempo successivo all'eccezionale prelievo dell'imposta straordinaria progressiva, viene a formare oggetto di trasferimento per morte del titolare. In tale ipotesi, una ulteriore imposizione viene ad aggiungersi alla prima in dipendenza dei tributi successori rappresentati dall'imposta sulla eredità o quote di eredità e dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, questa ultima con aliquote progressive, che raggiungono il 25 %.

Ad evitare che i patrimoni in tali condizioni possano essere, per effetto della duplice imposizione, profondamente falciati, si rende necessario attenuare l'eccessivo carico tributario. Si dispone, pertanto, che, in simili circostanze, la Finanza rinunci, fino a concorrenza del minore importo dei due tributi,

alla percezione di quello che, in ordine di tempo, viene applicato per ultimo e cioè alla imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

In particolare, l'articolo 17 stabilisce il principio che, nelle successioni aperte entro tre anni dal 27 marzo 1947, è ammessa in deduzione dalla imposta sul valore globale dell'asse ereditario, fino a concorrente quantità, l'ammontare della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dovuta dall'autore della successione per i beni caduti nella medesima.

L'articolo 19 detta le norme secondo le quali la deduzione di cui all'articolo 17 deve essere effettuata quando l'asse ereditario, sul quale si va a liquidare l'imposta globale sia diverso, nella sua consistenza, dal patrimonio assog-

gettato all'imposta straordinaria progressiva; mentre l'articolo 19 stabilisce il termine e le modalità da osservare per ottenere la deduzione accordata dall'articolo 17.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo schema di disegno di legge sottoposto alla Vostra approvazione rappresenta un lieve perfezionamento delle norme del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

In vista delle esigenze dell'Erario e della urgente necessità — per norma dei contribuenti — della pubblicazione delle nuove disposizioni, dato che le tre imposte straordinarie sul patrimonio sono in corso di riscossione, il Governo confida che non mancherà al provvedimento la Vostra immediata approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'alinea 6) dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito come appresso:

6° le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, numero 1089, siano state notificate o verranno notificate entro il 31 dicembre 1948, limitatamente, in questo ultimo caso, alla consistenza al 28 marzo 1947.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, numero 1131 è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora si fosse dovuto procedere al riscatto alla data del 28 marzo 1947 ».

Art. 3.

L'articolo 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito dal seguente:

« I buoni del Tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947. I titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5 %, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in base alla quotazione media

ufficiale del trimestre 1° giugno 1947-31 agosto 1947.

« Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.

« I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale.

« I valori medi dei titoli quotati in borsa saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le Finanze ».

Art. 4.

L'articolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito dal seguente:

« Per i titoli indicati nell'articolo precedente, non quotati in borsa, nonchè per le quote delle società assoggettate all'imposta di negoziazione, si adotta la valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, maggiorata del 15 per cento.

« Quando si tratti di titoli o di quote di partecipazione in società, non soggette all'imposta di negoziazione, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla determinazione del patrimonio della società o dell'ente sulla base della valutazione sulla quale si sarebbe liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, se questa fosse stata dovuta, maggiorata del 15 per cento, tenendo conto dei criteri di valutazione applicabili per l'imposta di negoziazione. La risoluzione delle vertenze è demandata alle Commissioni amministrative delle imposte.

« Il valore definitivamente accertato nei confronti della società o dell'ente in conformità dei commi precedenti, si assume come valore definitivo dei titoli e delle quote di partecipazione agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta dai singoli proprietari dei titoli e delle quote medesime.

« Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche ai titoli azionari quotati in borsa, quando, nel semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, non esistano almeno tre prezzi di compenso nella borsa in cui furono quotati.

« L'Amministrazione delle imposte dirette ha facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario nella discussione delle valutazioni riguardanti l'applicazione dell'imposta di negoziazione per l'anno 1947 ».

Art. 5.

L'articolo 20 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito dal seguente:

« I titoli esteri sono valutati in base alla media delle quotazioni ufficiali nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali quotazioni, in base ai valori correnti di mercato del luogo di emissione, nel periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, rapportando il valore così determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla base del cambio corrente alla data del 28 marzo 1947, che sarà rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze ».

Art. 6.

L'articolo 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« L'imposta straordinaria progressiva è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1948, ovvero entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali. L'importo liquidato in base alla dichiarazione viene iscritto a ruolo in via provvisoria, salvo conguaglio, con inizio della riscossione dalla rata del febbraio 1948.

« L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizi dopo la rata del febbraio 1948, è ripartita nelle rate ancora da scadere entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in ogni caso, in un numero non inferiore a sei.

« L'imposta iscritta in ruoli la cui riscossione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 e il 31 dicembre 1949, a seconda della composizione del patrimonio, è riscossa in sei rate bimestrali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata.

« Per la riscossione dell'imposta progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale,

esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ».

Art. 7.

Restando invariato il pagamento, a norma dell'articolo 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio iscritta provvisoriamente a ruolo per l'anno 1948, i contribuenti possono chiedere, entro il perentorio termine del 15 novembre 1948, al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette che il pagamento del debito residuo al primo gennaio 1949 avvenga, a seconda della composizione del patrimonio, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1952 o, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1954, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata scadente, rispettivamente, dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949.

Ai fini della rateazione prevista nel comma precedente, sono considerate valide le domande comunque già presentate per la rateazione, rispettivamente, in quattro o sei anni. Le domande di maggiore rateazione dell'imposta liquidata in via provvisoria in base alla dichiarazione si considerano efficaci anche ai fini della imposta successivamente liquidata in via definitiva.

La maggiore rateazione dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento dell'Ufficio deve essere domandata entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dello avviso relativo.

Art. 8.

Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione deve essere chiesto entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, e il relativo importo versato in Tesoreria nei trenta giorni successivi a quello della notifica della liquidazione.

Compete in tal caso un abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento in ragione d'anno sull'importo complessivo di tutte le

rate di imposta straordinaria ancora da scade-
dere.

Qualora il contribuente contesti l'avviso di accertamento, il riscatto viene liquidato sul valore che la Finanza avrebbe facoltà di iscrivere provvisoriamente a ruolo. L'importo del riscatto dell'imposta liquidata in relazione al maggiore valore definitivamente stabilito in sede contenziosa deve essere versato nei trenta giorni dalla notificazione della relativa liquidazione.

Il riscatto è ammesso se l'imposta è riscuotibile in un numero di rate superiori a sei.

Si applicano ai riscatti previsti nel presente articolo le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 53 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

Art. 9.

Nell'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dopo le parole « stabilita al capo VIII del presente decreto » è aggiunto l'inciso seguente: « ma non superiori, in ogni caso, a 60 rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948 ».

Il secondo comma dello stesso articolo 69 è sostituito dal seguente:

« La domanda deve essere presentata entro il perentorio termine del 15 novembre 1948 alla Intendenza di Finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica al debito di imposta residuale al 1° gennaio 1949.

« Contro la determinazione negativa della Intendenza è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze, che decide in via definitiva ».

Art. 10.

Il terzo comma dell'articolo 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni e in accomandita per azioni devono l'imposta anche sui cespiti acquisiti nel periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio approvato prima del 1° gennaio 1947 e la data di entrata in vigore del decreto sopra citato, quando l'acquisizione abbia avuto luogo a titolo gratuito od

a titolo oneroso, salvo, in quest'ultimo caso, non sia dimostrato che il cespite acquisito rappresenta trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente alla chiusura del bilancio predetto ».

Art. 11.

L'alinea c) dell'articolo 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituita come appresso:

« c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano un'attività produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attività ».

Art. 12.

L'articolo 74 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni sono quotate in borsa, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 18.

« Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle società non per azioni, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19.

« Per tutti gli altri soggetti il patrimonio è valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto.

« Nel caso in cui cespiti posseduti dalla società o dall'ente siano stati danneggiati in dipendenza di eventi bellici, e i medesimi siano stati, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinati dalla società o dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile determinato a mente dei commi precedenti è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, la detrazione è ammessa per la quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dalla società o dall'ente.

« Dall'imponibile valutato come sopra, è detratto l'ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta all'atto dell'emissione. Inoltre è detratta una

percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che già siano detratti per intero, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passività, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato ».

Art. 13.

L'articolo 78 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o — quando la dichiarazione non è richiesta — tenendo conto dell'imponibile in base al quale è liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

« L'imposta iscritta a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, è ripartita in quote uguali nelle rate residue a termini del precedente articolo.

« L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1952, è riscossa in sei rate bimestrali uguali, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata ».

Art. 14.

L'articolo 79 decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione dell'imposta straordinaria valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

« Per la riscossione compete all'Esattore lo aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ».

Art. 15.

L'articolo 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« I contribuenti possono versare in Tesoreria,

in unica soluzione, con l'abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento, in ragione d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere.

« Il riscatto può essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva.

« Il riscatto dell'intero ammontare dell'imposta deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata d'imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

« I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 aprile di ciascun anno, con effetto dalla rata scadente nell'agosto successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno in cui la domanda è presentata.

Non è ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.

In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria, non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

« Sono altresì applicabili le norme degli articoli 54 e 55 ».

Art. 16.

A fronte del pagamento della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, disciplinate nei titoli II e III del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, le società e gli enti possono utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria.

Art. 17.

Nelle successioni aperte entro i tre anni successivi al 27 marzo 1947, è ammesso in deduzione dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e fino a concorrente quantità, l'ammontare dell'imposta straordinaria

progressiva sul patrimonio, di cui al titolo I del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, accertata a carico dell'autore della successione per i beni caduti nella medesima.

Art. 18.

Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, siano stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947 dall'autore della successione beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, la deduzione prevista dall'articolo precedente deve eseguirsi escludendo la quota proporzionale afferente i detti beni.

Tale quota viene portata in deduzione dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dovuta per i beni stessi, qualora questi, entro il termine indicato nell'articolo 17, cadano nella successione di chi ne appariva proprietario alla data del 28 marzo 1947.

Nel caso di aumento avvenuto dopo il 28 marzo 1947 nella consistenza del patrimonio dell'autore della successione, la deduzione prevista dall'articolo 17 è eseguita sulla imposta globale ridotta della quota proporzionale al valore dei beni di cui il patrimonio si è accresciuto.

In caso di diminuzione, la deduzione ha per oggetto la imposta straordinaria progressiva ridotta della quota proporzionale afferente i beni che sono usciti dal patrimonio.

Art. 19.

La deduzione di cui all'articolo 17 deve essere chiesta dagli interessati all'Ufficio del Registro, al quale è presentata la denuncia di successione.

Per le successioni già aperte alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi da tale data, per la imposta straordinaria già iscritta a ruolo, e di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per la imposta straordinaria iscritta dopo la data suddetta.

Per le successioni che si aprono dopo l'entrata in vigore della presente legge, la domanda per conseguire la deduzione deve essere fatta, a pena di decadenza, nella prima denuncia di successione, per l'imposta straordinaria già iscritta a ruolo all'epoca della presentazione della denuncia stessa, e nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta dopo la presentazione della prima denuncia di successione.

Entro sessanta giorni da quello in cui l'accertamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si è reso definitivo, il contribuente, che ha ottenuto le deduzioni previste nei precedenti articoli per un importo superiore a quello dell'imposta straordinaria accertata in via definitiva, deve presentare all'Ufficio del Registro un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante lo ammontare dell'imposta straordinaria definitivamente accertata.

In caso di omissione si applica una pena pecuniaria pari al doppio della maggiore imposta portata in deduzione.

Alla domanda, con cui il contribuente chiede, per la prima volta, la deduzione dell'imposta straordinaria progressiva, deve essere unito un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la descrizione dei cespiti sui quali detta imposta è stata liquidata. Alle eventuali domande successive deve essere unito un certificato attestante le variazioni che siano intervenute nei cespiti suddetti.